




**Corte dei conti**  
**Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte**  
Via Roma, 305 - 10123 Torino  
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

**CORTE DEI CONTI**



0000407-17/01/2014-SCPIE-T95-P

- ✓ Al Presidente del Consiglio comunale
  - ✓ Al Sindaco del Comune
  - ✓ All'Organo di revisione
- del Comune di Mondovì (CN)

Oggetto: Delibera n. 11/2014/SRCPIE/PRSP - Referto semestrale del Sindaco ai sensi dell'art. 148 TUEL.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 11/2014/SRCPIE/PRSP approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 15 gennaio 2014.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N. :38092007 del 16/01/2014

**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Deliberazione n. 11/2014/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

|          |                          |                             |
|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Dott.ssa | Enrica LATERZA           | Presidente                  |
| Dott.    | Mario PISCHEDDA          | Consigliere                 |
| Dott.    | Glancarlo ASTEGIANO      | Consigliere                 |
| Dott.    | Giuseppe Maria MEZZAPESA | Consigliere                 |
| Dott.ssa | Alessandra OLESSINA      | Primo Referendario relatore |
| Dott.    | Massimo VALERO           | Primo Referendario          |
| Dott.    | Adriano GRIBAUDO         | Primo Referendario          |
| Dott.    | Cristiano BALDI          | Referendario                |

nell'adunanza del giorno 15 gennaio 2014;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 7, commi 7 e 8, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di Controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il documento relativo alle "Linee programmatiche per l'attività di controllo della Corte dei conti e programma di lavoro delle Sezioni Riunite in sede di controllo" per l'anno 2013", approvato con Deliberazione n. 31/2012 dalle Sezioni Riunite in sede di controllo;

Vista la deliberazione n. 12/2013 con la quale si approvava il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2013;

Viste le Linee-guida per il referto semestrale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli Interni ai sensi dell'art. 148 TUEL, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 4, in data 11 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2013;

Vista la deliberazione n. 64/2013 di questa Sezione, con la quale si invitavano i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a procedere alla compilazione e alla trasmissione alla Sezione del Referto, facente parte integrante della predetta delibera della Sezione per le Autonomie n. 4/2013, afferente al primo semestre 2013 entro il termine del 30 settembre 2013;

Udito il Magistrato Istruttore dottoressa Alessandra Olessina;

#### **Premesso**

L'art. 148 del TUEL, come riformulato dall'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, dispone che *"Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale"*.

Tale disposizione, inserita nell'ambito della disciplina dei controlli esterni sulla gestione, prevede un nuovo strumento di valutazione, in corso d'esercizio, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo di cui art. 148 del TUEL sono state individuate dalla Sezione per le Autonomie, nella deliberazione n. 4/2013, nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del

sistema dei controlli interni;

- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Il primo schema di relazione elaborato successivamente all'entrata in vigore del novellato art. 148 TUEL, approvato con la predetta deliberazione n. 4/2013, relativo al semestre gennaio-giugno 2013, è dedicato ad una puntuale rilevazione di una serie di aspetti attinenti all'organizzazione dell'Ente, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni, dati tutti che restano acquisiti alla Sezione regionale di controllo come base informativa sulle caratteristiche di ciascun Ente locale esaminato, utile alle future rilevazioni semestrali.

Lo schema di relazione in esame si compone di due sezioni. La prima sezione, dedicata alla regolarità della gestione amministrativa e contabile, è volta ad acquisire notizie sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, evidenziando eventuali lacune gestionali in grado di alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria. La seconda sezione, dedicata all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni, intende rilevare, mediante la rappresentazione puntuale dello stato di attuazione degli stessi negli enti scrutinati, le eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile.

Per dare compiuta attuazione al disposto legislativo e nel recepire i contenuti del predetto schema di relazione, questa Sezione ha adottato la deliberazione n. 64/2013, con la quale invitava i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a compilare e trasmettere il Referto, sotto forma di questionario, entro il termine del 30 settembre 2013.

In ottemperanza a tali prescrizioni, con nota prot. n. 27028 del 28 settembre 2013, il Comune di Mondovì (CN) ha trasmesso a questa Sezione il Referto del Sindaco sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni dell'Ente, relativo al primo semestre 2013. Con nota del 26 novembre 2013 prot. n. 8740 il Magistrato Istruttore ha comunicato all'Ente locale una serie di osservazioni,

contenute in una scheda di sintesi, in merito al suddetto documento, invitando l'Ente a fornire eventuali osservazioni e deduzioni in merito. Con lettera prot. n. 35313 del 13 dicembre 2013, il Sindaco del Comune di Mondovì ha replicato ai predetti rilievi.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha quindi deferito all'esame collegiale le risultanze del Referto, chiedendo al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

#### **Considerato**

Il referto semestrale (1° gennaio-30 giugno 2013) del Sindaco del Comune di Mondovì (CN) sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli Interni adottato dall'Ente, redatto ai sensi dell'art. 148 TUEL, ha fornito le informazioni concernenti le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dell'economia insediata, nonché l'indicazione dei dati di carattere generale relativi alle risorse umane, strumentali, tecnologiche utilizzate per la gestione dei servizi resi e dei sistemi informativi impiegati.

Ha inoltre fornito gli elementi d'informazione richiesti dalle due sezioni dello schema di referto, in ordine, rispettivamente, alla regolarità della gestione amministrativa e contabile del Comune, e all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni esistenti nell'Ente.

Dall'esame del referto prodotto dal Sindaco, sono emerse alcune criticità, in merito alle quali, a seguito della formulazione di specifici rilievi istruttori, il medesimo ha fornito puntuali riscontri.

1) In relazione agli strumenti di programmazione, in fase istruttoria è stato chiesto di indicare la data di approvazione e il numero della delibera del Piano Generale di Sviluppo e di specificare se l'Ente abbia adottato l'Atto di Programmazione triennale del fabbisogno del personale. È stato chiesto di specificare, altresì, se gli strumenti di pianificazione e programmazione indicati nel referto siano ancora adeguati alla realtà locale o necessitino di cambiamenti.

In risposta il Sindaco del Comune di Mondovì ha comunicato di non aver adottato il Piano Generale di Sviluppo; tale strumento, di cui l'Ente si era dotato negli anni scorsi, non è più stato adottato in quanto la profonda incertezza e variabilità del quadro normativo di riferimento ed in particolare la mutevolezza del quadro delle risorse disponibili hanno indotto l'Amministrazione a non procedere alla stesura di un piano che presuppone una programmazione quinquennale essendo già difficile effettuare una programmazione triennale. Le linee d'azione dell'ultimo piano generale di sviluppo sono comunque state poste a fondamento dell'azione di programmazione effettuata. Il Comune ha approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n. 81 del 4 aprile 2013 Il programma triennale del fabbisogno di personale, successivamente integrato con le deliberazioni n. 159 del 1° agosto 2013 e n. 215 del 31 ottobre 2013. Gli atti di programmazione approvati sono adeguati alla realtà e non necessitano di cambiamenti.

2) Relativamente alla domanda 1.7 dello schema di referto, riguardante il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 34, co. 20 e 21, del D.L. n. 179/2012, l'Ente ha fornito risposta negativa; anche alla domanda 1.33, l'Ente ha fornito risposta negativa. Alla domanda 1.12. dello schema di referto, relativa al grado di copertura dei costi dei servizi pubblici locali garantito dall'applicazione delle tariffe vigenti, l'Ente ha fornito risposta negativa. Relativamente alle domande 1.28 e 1.29, in materia di servizi esternalizzati, l'Ente ha indicato i servizi esternalizzati e, per quanto concerne la domanda se è stata fatta una valutazione di convenienza economica rispetto alla gestione diretta, ha fornito risposta negativa.

Nel rilievo istruttori si è richiesto all'Ente di specificare le motivazioni per le quali non è stata effettuata l'applicazione delle tariffe in relazione alla copertura dei costi di ciascun servizio pubblico locale e di specificare quanta parte del costo del servizio sia finanziata dall'erogazione annuale posta a carico dell'Ente.

In merito il Sindaco ha precisato che relativamente ai servizi pubblici locali ed in particolare al disposto di cui all'art. 34, co. 20 e 21, del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012 e, in particolare, all'adozione della delibera di ricognizione ai sensi dell'art. 34, co. 20 del predetto decreto, il processo di revisione è stato avviato dal mese di giugno del corrente anno. Gli uffici non hanno ad oggi segnalato l'esistenza di contratti di affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica che non presentino termini di scadenza o di affidamento di detti servizi senza gara. L'attività di verifica non è ancora ultimata. All'esito della stessa, e comunque entro il 31 dicembre 2013, verrà adottato il provvedimento ricognitivo e si provvederà, qualora ciò risulti necessario, all'adeguamento dei contratti in essere con la pubblicazione della relazione di cui al comma 20 del citato art. 34. Per quanto riguarda la verifica del grado di copertura dei costi di ciascun servizio pubblico locale, garantito dall'applicazione delle tariffe vigenti, l'Amministrazione ha precisato che non è stata effettuata una valutazione circa la convenienza economica della gestione diretta in quanto non sussistono le condizioni tecnico-organizzative per poter procedere all'assunzione diretta delle attività esternalizzate. E' stato evidenziato che, in generale, le esternalizzazioni dei servizi aventi rilevanza economica sono avvenute mediante affidamento in concessione spostando il rischio della gestione in capo ai concessionari e predeterminando, in valori fissi, la contribuzione a carico del Comune.

Le tariffe determinate in fase di gara sono, quindi, state fissate in maniera tale da garantire la sostenibilità economica delle gestioni. Per le attività prive di rilevanza economica, ed in particolare quelle relative ai servizi a valenza sociale, le tariffe sono state determinate in modo tale da coniugare le esigenze di bilancio con la funzione sociale che detti servizi sono chiamate svolgere; in ogni caso la determinazione delle tariffe è sempre avvenuta in modo da garantire la piena sostenibilità con le risorse di bilancio disponibili. A fronte di tale quadro in corso d'esercizio, non avendo rilevato scostamenti in relazione alle entrate previste, gli uffici non hanno ritenuto necessario effettuare nell'anno in corso una verifica del grado di copertura dei costi garantito dall'applicazione delle tariffe vigenti. Per i servizi non oggetto di esternalizzazione gli uffici hanno provveduto alla verifica del tasso di copertura dei costi dei servizi in sede di approvazione del bilancio di previsione. Anche per tali servizi, non avendo registrato significativi scostamenti in entrata rispetto alle previsioni, non sono stati resi necessari interventi di puntuale verifica. Con riferimento ai servizi esternalizzati, nella Sezione relativa sono state indistintamente indicate tutte le attività istituzionali affidate all'esterno, anche quelle appaltate e quelle prive di rilevanza economica. Tale ampia elencazione è stata effettuata dagli uffici in via prudenziale, sulla base di un ritenuto non definito perimetro di individuazione. Nell'ambito di detti servizi solo alcuni configurano una esternalizzazione in senso tecnico.

3) In relazione alla domanda 1.25, concernente gli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento e la realizzazione di processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 95/2012, conv. nella L. n. 135/2012, l'Ente ha fornito risposta negativa.

A seguito di istruttoria il Sindaco ha precisato di aver provveduto ad effettuare il processo di revisione degli organi gestionali esterni di cui alla normativa sopra citata. All'esito di detta verifica è emerso che non sussistono dette fattispecie, e conseguentemente non si è resa necessaria l'adozione di provvedimenti, in quanto l'unico organismo gestionale rilevato è il Consorzio per i Servizi Socio assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), composto da 26 comuni, che è sottratto alla procedura di revisione ai sensi del comma 1 bis del citato art. 9.

4) Il Sindaco ha dichiarato che l'Ente ha acquistato attraverso il ricorso a centrali di committenza per una percentuale pari al 7,12%.

A seguito di richiesta istruttoria sono stati precisati i criteri utilizzati per effettuare le procedure di acquisizione come definiti nell'organizzazione interna: per forniture e servizi prioritariamente si valuta l'esistenza di convenzioni attive all'interno delle centrali di committenza (CONSIP, S.C.R.); qualora non sussistano convenzioni attive

si verifica la disponibilità degli stessi all'interno del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e, laddove possibile, si utilizza detto strumento. Qualora i beni o i servizi non siano reperibili neanche all'interno del MEPA vengono applicate le procedure del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori che consentono l'affidamento diretto ad un determinato operatore economico per forniture o servizi fino ad euro 40.000,00 e una procedura comparativa per importi superiori. Nella maggior parte dei casi comunque vengono acquisiti più preventivi anche per quegli affidamenti per i quali il regolamento consente l'affidamento diretto. La funzione di controllo interno verifica a campione espressamente il rispetto di dette procedure e nel primo semestre non ha rilevato sul punto anomalie. In presenza di convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza quali S.C.R. Piemonte cui è possibile attingere, si ricorre sempre a questa modalità di acquisto. Qualora i prezzi risultino maggiori di quelli in essere, si utilizzano i parametri tecnico-economici delle stesse, per effettuare delle procedure comparative onde valutare la possibilità di acquisire i medesimi beni o servizi alle condizioni più vantaggiose. Oltre la soglia di euro 200.000,00 vengono sempre effettuate gare pubbliche. I controlli interni, come detto, non hanno rilevato violazioni in relazione a detti aspetti procedurali. Fanno eccezione gli acquisti di beni o servizi effettuati tramite i buoni d'ordine che rappresentano circa lo 0,35% del totale delle forniture.

5) In merito all'estensione contrattuale il Sindaco ha indicato alla domanda 1.34 e 1.34.c i relativi casi.

Il Sindaco ha precisato che, per quanto riguarda le procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture effettuate nel semestre e, in particolare, per quanto attiene al contratto stipulato con la ditta GLOBAL POWER SPA, individuata dal Consorzio CEV per la fornitura di energia elettrica per gli edifici, il provvedimento di affidamento dà puntuale evidenza dei vincoli di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, e nello specifico di quelli che riguardano la fornitura di energia elettrica. Detto provvedimento dà atto che le condizioni di cui al contratto da stipularsi sono più vantaggiose di quelle della vigente convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali e che lo stesso è sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento dei corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Si conferma di conseguenza il rispetto della normativa prevista in materia di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture.

In relazione agli altri casi, si tratta di proroghe che si sono rese necessarie o a fronte di gare andate deserte per garantire continuità gestionale nelle more delle nuove procedure comparative (Impianti sportivi di modesta dimensione affidati a società sportive), o per poter valutare le condizioni economiche della nuova gara CONSIP (servizio di pulizia edifici comunali) o di una convenzione per l'abbattimento delle liste di attesa che non rientra nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici. Pertanto, anche in questi casi, si conferma che le procedure per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture si sono svolte in ottemperanza delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

6) In merito al controllo di gestione, alla domanda 2.16, con la quale si richiedevano le metodologie impiegate per l'analisi degli scostamenti e la correzione degli stessi, l'Ente ha risposto che non è ancora stata definita una metodologia; alle domande 2.17, 2.17.a, 2.23, 2.24 e 2.25, ha risposto negativamente, evidenziando nella domanda 2.20.a, che "essendo prevista una reportistica da effettuarsi da parte dei singoli settori e non esistendo un sistema organizzato di rilevazione in merito al conseguimento degli obiettivi da effettuarsi in tempi ragionevolmente brevi, la valutazione della congruenza non risulta facilmente realizzabile, se non a distanza di molto tempo rispetto alla chiusura dell'esercizio. Si osserva, pertanto, che tale metodologia di controllo non si rivela utile al fine dell'adozione di eventuali interventi correttivi".

Nella richiesta istruttoria, sono stati richiamati gli art. 196 e 197 del TUEL, invitando l'Ente a trasmettere il referto del Controllo di Gestione 2012 come prescritto dall'art. 198 bis del TUEL.

Il Sindaco, in merito ai rilievi concernenti il controllo di gestione ha precisato che esso è utilizzato da anni quale strumento utile per effettuare le scelte gestionali e per individuare eventuali scostamenti e per valutare la convenienza economica delle stesse. Il tutto, però, anche in relazione alla ridotta dimensione della struttura deputata, è sempre avvenuto in maniera non formalizzata e/o strutturata. L'assenza di report periodici formali è il motivo della risposta fornita. Per ovviare a quanto sopra il nuovo regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio comunale in data 4 febbraio 2013, ha definito espressamente le fasi del controllo di gestione, che consistono nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici, attraverso anche, l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, il livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Il sistema dei

controlli Interni ha previsto il coinvolgimento nel processo dei referenti dei diversi settori in modo da consentire allo stesso di poter funzionare in maniera maggiormente formalizzata. Nell'anno in corso, tuttavia, non si è potuto dare piena attuazione a quanto previsto in quanto, il quadro normativo di riferimento e la conseguente situazione contingente caratterizzata dall'incertezza delle risorse effettivamente disponibili non hanno consentito la definizione degli obiettivi in tempo utile per poter realizzare attuare il percorso sopra delineato. Nonostante ciò si è provveduto ad effettuare il consueto monitoraggio sempre secondo modalità non pienamente formalizzate.

7) Per quanto riguarda gli organismi partecipati, l'Ente non ha fornito risposta dalla domanda 2.28, alla domanda 2.34 e, nell'ambito del controllo sugli equilibri finanziari (domanda 2.37), non ha effettuato una valutazione degli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi esterni sul bilancio finanziario dell'Ente. Con la relativa istruttoria si è invitato l'Ente ad integrare le risposte mancanti. In relazione, dalla domanda 2.27 alla domanda 2.34, è stato fatto presente che l'Ente non risulta ancora assoggettato alle norme ivi indicate e pertanto non ha ancora perfezionato un modello di controllo sulle società partecipate né ha provveduto alla redazione di un bilancio consolidato (domande 2.26, 2.27 e 2.28). Rispetto all'unica società mista di cui il comune fa parte, Mondoacqua S.p.A., non sono stati adottati "patti parasociali".

8) Per quanto concerne il controllo di regolarità amministrativo-contabile, l'Ente ha evidenziato che su un numero di atti esaminati pari a 106, il numero di irregolarità rilevate sono state 105 e il numero di irregolarità sanate è stato pari a zero e che le irregolarità rilevate attengono per lo più ad atti adottati secondo modelli non recanti una sufficiente esplicita motivazione e recenti l'indicazione di riferimenti normativi non più vigenti o non pertinenti.

Peraltro, nessun atto ha fatto emergere problemi sul fronte della spesa o problematiche di incidenza sugli equilibri di bilancio. Si rilevano solo 2 atti da cui emergono profili di illegittimità che sono stati portati all'attenzione dei dirigenti competenti, ma di questi non è possibile indicare se le irregolarità siano state sanate in quanto la trasmissione della relazione è avvenuta solo in data 28 settembre 2013.

Il Sindaco si riserva di fornire ogni ulteriore notizia in merito ai provvedimenti che saranno adottati.

9) Dal referto emerge che il Comune non ha ridefinito i ruoli e le responsabilità dei dirigenti (domanda 2.48).

A seguito dell'attività istruttoria, il Sindaco ha precisato che nell'ambito delle precedenti regolamentazioni adottate dal Comune di Mondovì in data antecedente il

D.L. n. 174/2012, il regolamento già prevedeva che fossero i dirigenti dei vari settori ad effettuare il controllo interno sugli atti di loro competenza. Il nuovo regolamento ha recepito le modifiche legislative intervenute.

10) Infine, in sede istruttoria, è stato rilevato che non è stato allegato alla Relazione il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, come indicato nelle Linee guida approvate con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2013/INPR.

In ottemperanza è stato trasmesso il parere dell'Organo di Revisione reso in data 6 dicembre 2013 che, pur favorevole alla relazione, ribadisce l'opportunità di sollecitare l'adozione dei provvedimenti correttivi ai destinatari dei rilievi di illegittimità levati dall'Organo di controllo interno provvedendo, in caso di inerzia degli stessi, alla quantificazione degli eventuali danni patiti dall'Ente e, occorrendo, alla conseguente attivazione delle opportune tutele; a dare impulso alla gestione dei rapporti contrattuali soggetti a proroga nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari; a trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale il presente parere con tutta la documentazione nello stesso richiamata dandone specifico riscontro.

#### **Ritenuto**

L'esame del referto del Sindaco del Comune di Mondovì (CN) ha evidenziato alcune criticità, come sopra evidenziate.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, prendendo atto delle deduzioni fornite dall'Ente agli specifici rilievi e riservandosi di verificare il superamento delle suddette criticità anche all'esito del referto relativo al secondo semestre 2013, evidenzia l'opportunità dell'implementazione del sistema dei controlli interni come strumento utile al miglioramento dell'efficacia, della programmazione e dell'efficienza nella realizzazione dei programmi dell'Amministrazione.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco, ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Mondovì (CN)**.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 15 gennaio 2014.

Il Relatore  
Alessandra Ghessina

Il Presidente  
Egrica Laterza

Depositata in Segreteria Il Funzionario preposto

Federico Sola

16 GEN. 2014

